

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5299 del 17/09/2025
Oggetto	Voltura alla società COPIOLO SOLARE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 336 del 30/07/2010 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Pieve di Cento (BO), via Asia n. 18 - foglio catastale 15, mappali 901 e 903.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5266 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società COPIOLO SOLARE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 336 del 30/07/2010 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Pieve di Cento (BO), via Asia n. 18 - foglio catastale 15, mappali 901 e 903.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 30/07/2010, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 336/2010, la Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale ha rilasciato, nell’ambito di una procedura di Valutazione di Impatto ambientale, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, alla società M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. Sas, avente sede legale in comune di Pieve di Cento, Via Asia n.18 (c.f. e p.iva 02940401207), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Pieve di Cento via Asia n. 18 ed opere connesse.

- In data 11/11/2010 la Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale ha rilasciato, con Determinazione Dirigenziale PG n. 181712 del 11/11/2010, l'atto di Voltura a favore della Società RENOSOLAR Srl, avente sede legale in comune di Pieve di Cento, Via Asia n. 18 (c.f. e p.iva 03061471201), della autorizzazione unica rilasciata con la suddetta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 336/2010.
- In data 03/03/2025, con istanza di voltura congiunta¹, le società RENOSOLAR Srl (impresa cedente) e COPIOLO SOLARE Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 336/2010.

Considerato che:

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
 - Contratto di costituzione di diritto di superficie del terreno tra Marco Mandrioli/Rina Tassinari e Renosolar Srl, sottoscritto presso il Notaio Filippo Laurini, Repertorio n. 36979 del 03/08/2011 registrato a Legnano il 04/08/2011 n°4789 del 04/08/2011.
 - Atto notarile di Fusione per incorporazione della Società Renosolar Srl nella Società Copiolo Solare Srl sottoscritto in data 12/12/2024, sulla base del quale COPIOLO SOLARE Srl subentra alla società incorporata in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, in essere e in fieri.
 - Dichiarazione del 17/02/2025, della Società COPIOLO SOLARE Srl, in merito alla disponibilità delle aree interessate dall'impianto censite in comune di Pieve di Cento, foglio catastale 15, mappali 901 e 903 (a seguito di variazioni e frazionamenti dei mappali 146 e 153, fg 15 in comune di Pieve di Cento)
- Nell'istanza di voltura congiunta la Società COPIOLO SOLARE Srl si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 13/04/2025². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 03/03/2025, allegato all'istanza, la Società COPIOLO SOLARE Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 13/02/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01230544791105.
- La Società COPIOLO SOLARE Srl è obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni elencate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Delibera di Giunta Provinciale n. 336 del 30/07/2010.

Valutato che vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società COPIOLO SOLARE Srl, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera di Giunta Provinciale n. 336 del 30/07/2010, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società COPIOLO SOLARE Srl, avente sede legale in comune di Roma, via XX Settembre n.1 - c.f e p.iva 02512540424; sono fatti salvi tutti i pareri, i

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 40431 del 03/03/2025 (pratica Sinadoc n. 8695/2025)

² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_MIUTG_Ingresso_01111075_20250313 del 13/03/2025

nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società M2M CONSULTING di Marco Mandrioli & C. Sas, poi volturata a RENOSOLAR Srl.

- **Obbligare** la Società COPIOLO SOLARE Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Delibera n. 336 del 30/07/2010 che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure aggiornare la polizza fideiussoria assicurativa n. F52.071.0000011066 del 10/05/2023 di Vittoria Assicurazioni Spa con durata dal 06/05/2023 al 06/05/2028 e ora riferita a Renosolar Srl.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: Autorizzazione unica Delibera di Giunta Provinciale di Bologna n. 336 del 30/07/2010

per IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(atto firmato digitalmente)⁴

³ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



ALLEGATO A

Autorizzazione unica Delibera di Giunta Provinciale di Bologna n. 336 del 30/07/2010

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 30/07/2010

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO(**)
ASSESSORE	CHIOSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.336 - I.P. 3745/2010 - Tit./Fasc./Anno 11.11.2.0.0.0/5/2010

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

U.O. AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Serv. Pianificazione Ambientale)

Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i., comprensiva dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 1.7 MWp da ubicare in via Asia, 18, Comune di Pieve di Cento (Bo). Proponente: M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. S.a.S.

SETTORE AMBIENTE, SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i., comprensiva dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 1.7 MWp da ubicare in via Asia, 18, Comune di Pieve di Cento (Bo). Proponente: M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. S.a.S.

LA GIUNTA

Decisione:

1. rilascia la Valutazione positiva di Impatto Ambientale in ordine al "Progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza totale pari a 1.7 MWp, proposto dalla Ditta M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. S.a.S., da realizzare in via Asia, 18, Comune di Pieve di Cento (Bo), rientrante nella piena disponibilità del proponente, atteso che l'impianto, le opere e le infrastrutture accessorie e connesse risultano complessivamente compatibili in termini ambientali, rendendosene possibile la realizzazione, sempreché siano rispettate le prescrizioni specificamente declinate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, che forma l'Allegato sub A)¹ del presente provvedimento;
2. dà atto che il presente provvedimento, comprendendo e sostituendo tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi, produce altresì effetti di Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile², pur sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, che forma l'Allegato sub A) del presente provvedimento;
3. dà atto che il provvedimento di Autorizzazione Unica ha validità a far data dalla pubblicazione, per estratto, sul B.U.R.E.R.T. del presente partito di deliberazione, ferme restando le scadenze delle autorizzazioni previste dalle leggi di settore, da essa stessa assorbite e sostituite in relazione al progetto di impianto fotovoltaico ed infrastrutture accessorie e connesse;
4. dà atto che il presente provvedimento costituisce altresì titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Rapporto sull'Impatto Ambientale;
5. dichiara la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere da realizzare, ai sensi

¹ Documento acquisito al fascicolo 11.11.2/5/2010 con P.G. 132105 del 28/07/2010.

² Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e.s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 26/2004.

dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 327/2001;

6. premesso che il presente provvedimento produce effetti di variante automatica agli strumenti urbanistici comunali e che i contenuti del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità sono ricompresi nello Studio di Impatto Ambientale, dà atto che gli effetti ambientali sono stati esaminati in modo adeguato ed approfondito, a scala di progetto definitivo, e che, pertanto, non si rende necessario assoggettare tale variante alla ulteriore procedura di V.A.S.;

7. dà atto che l'assenso già espresso, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Comune di Pieve di Cento in merito alla necessità di apportare una variante al rispettivo P.R.G., dovrà essere ratificato dall'organo comunale competente entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, a norma dell'art. 17, comma 3, L.R. n. 9/1999 e s.m.i. e che i contenuti della variante stessa dovranno essere recepiti nel P.O.C. di prossima adozione;

8. autorizza la trasmissione di copia integrale della presente deliberazione alla Ditta proponente e agli Enti già designati membri della Conferenza dei Servizi;

9. dispone la pubblicazione, per estratto, del presente partito di deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché la pubblicazione per esteso del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;

10. dà atto che le spese istruttorie a carico della Ditta richiedente il presente provvedimento, sono state quantificate, limitatamente alla procedura di V.I.A.³ in euro 1.028,50 e formeranno oggetto di accertamento contabile a cura del Servizio Provinciale competente, ai sensi della vigente normativa in materia di impatto ambientale;

11. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa.

12. dà atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione:

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), della Legge Regionale n. 9/1999, il progetto di realizzazione di un impianto a terra di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia

³ Secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1238/2002.

elettrica da fonte rinnovabile, in quanto opera di pubblica utilità⁴, è passibile di una procedura facoltativa di Valutazione di Impatto Ambientale, attivata su istanza del proponente, nella quale vengono a confluire⁵, in aderenza al principio generale di semplificazione amministrativa, tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta che altrimenti dovrebbero richiedersi, alle Amministrazioni competenti, nella separata procedura di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto F.E.R.⁶, rimessa dal Legislatore Regionale alla competenza delle Amministrazioni Provinciali rispetto a tutti gli impianti di media entità⁷, previa acquisizione dell'esito positivo della procedura di verifica (screening) di titolarità della stessa Autorità Provinciale.

Stante l'unificazione di tale procedura amministrativa presso l'U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale della Provincia di Bologna, il provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto F.E.R.⁸, viene ad essere rilasciato a cura del Dirigente del Servizio di Pianificazione Ambientale, Responsabile della procedura di V.I.A., nell'ambito della decisione composita di V.I.A.

A tal fine, il predetto Responsabile del Procedimento a fronte dell'istanza di V.I.A. volontaria⁹ depositata in data 26/01/2010 dalla Ditta M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. S.a.S. in relazione ad un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1,7 MWp, da ubicare nel Comune di Pieve di Cento in via Asia 18, ha disposto il deposito contestuale

⁴ Tale disposizione legislativa regionale deve leggersi in combinato disposto con l'Allegato B.2.5 del D. Lgs. 152/2006, come corretto dal D. Lgs. 4/2008, e con l'art. 12, 4 bis, D.Lgs. 387/2003 che denota la pubblica utilità degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile assoggettati ad Autorizzazione Unica.

⁵ La disciplina regionale dell'istituto di V.I.A. di cui al Titolo III della L.R. 9/1999 si avvale di un testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 e L.R. 6 luglio 2009 n. 6.

⁶ Ai sensi della Legge Finanziaria per l'anno 2008 (L. 244/2007), che ha integrato sul punto l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nella fattispecie di impianto a matrice fotovoltaica avente potenza nominale superiore a 20 kW, sempre che non si tratti di impianto integrato e non si debba acquisire una sola autorizzazione presso Enti terzi, si dà luogo ad un procedimento unico, di competenza dell'Autorità regionale o provinciale eventualmente delegata, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.M. 19/02/2007, infatti, qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. Allo stesso modo non si dà luogo al procedimento unico ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto, rendendosi sufficiente per gli stessi impianti la Dichiarazione di Inizio Attività.

⁷ Così dispone l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2004 che disciplina gli interventi energetici programmati in ambito regionale. Sul piano nazionale la L. n. 99/2009 ha previsto l'assoggettamento dei soli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 1 MW alla procedura di screening propedeutica, in caso di esito positivo, a quella di A.U. di cui al D.Lgs. 387/2003, mentre in caso di esito negativo deve darsi adito ad una procedura di V.I.A. obbligatoria che si svolge con modalità del tutto analoghe a quelle della V.I.A. facoltativa di cui al presente caso, fermo restando che con l'attivazione facoltativa da parte del soggetto interessato della procedura di V.I.A. si soprassiede la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II della L.R. n. 9/1999 e s.m.i.

⁸ Sul punto leggesi il paragrafo 4.1 della Guida tecnico-amministrativa approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 2678/2009.

⁹ Agli atti P.G. n. 11298/2010.

presso gli Uffici tecnici Provinciali, Comunali, dello Studio di Impatto Ambientale e degli elaborati progettuali, per la libera consultazione dei soggetti interessati, previa pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.E.R.T. n. 38 del 03/03/2010 per 60 giorni consecutivi, tempo utile per la presentazione delle osservazioni scritte da parte degli eventuali interessati, senza che tuttavia alla scadenza si siano riscontrate osservazioni in merito al progetto in itinere.

Il predetto Responsabile del Procedimento ha altresì provveduto all'individuazione di tutte le Amministrazioni Pubbliche aventi titolo a partecipare alla Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, facenti parte sostanziale ed integrante della decisione di V.I.A. nonché dell'Autorizzazione Unica all'installazione e all'esercizio dell'impianto F.E.R. in essa stessa ricompresa.

La Conferenza di Servizi, indetta quindi a norma di legge, per l'esame dello Studio di Impatto Ambientale e degli elaborati progettuali a corredo del progetto, si è insediata il 10 maggio 2010 con le risultanze di cui al verbale P.G. 89896/2010.

La documentazione presentata, a seguito della note integrative fornite su richiesta formale dell'Autorità Provinciale competente, risulta adeguatamente approfondita per permettere la valutazione d'impatto ambientale ed il rilascio degli atti e pareri dovuti per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Per la tal ragione, le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti dai rispettivi membri durante i lavori della Conferenza dei Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi alla realizzazione del progetto, o meglio, le criticità individuate da taluni Enti sono state risolte individuando specifiche prescrizioni, sintetizzate nel cap. D, "Esito della procedura di V.I.A.", dell'allegato sub A.

In data 26/07/2010 i membri della Conferenza dei Servizi, ritualmente convocati dall'Autorità Procedente in seduta decisoria¹⁰, hanno approvato (vedi verbale conclusivo di approvazione P.G. n. 131257/2010) all'unanimità, in contraddittorio con la Ditta proponente, il Rapporto Ambientale - allegato sub A) al presente atto - dopo aver verificato che il progetto definitivo di impianto fotovoltaico nel complesso è ambientalmente compatibile, rendendosene pertanto possibile la realizzazione¹¹.

Coerentemente la Conferenza dei Servizi ha assunto una determinazione favorevole sul medesimo progetto di impianto, comprensivo delle opere e delle infrastrutture connesse,

¹⁰ L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circoscrive la legittimazione alla partecipazione alla Conferenza decisoria alle Amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull'oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi (permesso di costruire, pareri inerenti la variante agli strumenti urbanistici, autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto ex L.R. n. 10/1993, autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. n. 42/2004, pareri di competenza di A.R.P.A., A.U.S.L. ecc.).

¹¹ Si tratta della verifica di congruità della valutazione e comparazione degli interessi in gioco ritenuti rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali, secondo un approccio plurisetoriale.

anche ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico industriale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, previamente verificato che la Società M2M dispone di un titolo di proprietà del suolo¹² interessato dai pannelli fotovoltaici di prossima installazione.

Si dà atto che le opere per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di detti impianti, ai sensi del comma 1, art. 12, del D. Lgs. n. 387/2003, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e che, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, della L.R. n.9/1999, la decisione di V.I.A., che funge da titolo per la realizzazione di opere di pubblica utilità, produce effetti di variante urbanistica degli strumenti urbanistici comunali vigenti, purché l'Amministrazione Comunale competente provveda alla ratifica della variante al P.R.G. entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente provvedimento nonché al recepimento della variante stessa nel P.O.C. di prossima adozione.

Pena la decadenza della presente Autorizzazione Unica, la Società M2M è obbligata a dare avvio ai lavori entro 6 mesi dal momento in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile¹³ e a concluderli, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi, certificando altresì di aver puntualmente rispettato le prescrizioni impartite, entro e non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del partito di deliberazione, salvo proroga concessa su istanza della Ditta autorizzata¹⁴.

Quest'ultima è tenuta, altresì, a mettere in esercizio l'impianto entro 3 mesi dal rilascio a cura del Comune di Pieve di Cento, del certificato di agibilità, dandone comunicazione all'Amministrazione Provinciale, in persona del Responsabile del Procedimento, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista¹⁵, pena l'irrogazione di una sanzione pecuniaria mensile commisurata allo 0,02% dell'investimento dichiarato dal proponente¹⁶, per un periodo comunque non eccedente 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo

¹² Così il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, integrato con L.n. 99/2009: "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per gli impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'A.U., la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto".

¹³ Così l'art. 19, comma 1, L.R. n. 26/2004.

¹⁴ Così dispone il testo dell'art. 17, comma 7, L.R. n. 9/1999 coordinato con il D.Lgs. n. 4/2008 Su richiesta presentata in tempo utile, può comunque disporsi, per una sola volta, la proroga del termine con provvedimento del Responsabile del procedimento adeguatamente motivato dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

¹⁵ Il titolare dell'autorizzazione per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'esercizio dell'impianto, suscitato da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del Procedimento l'assegnazione di un nuovo termine perentorio.

¹⁶ Art. 19, comma 3, L.R. n. 26/2004.

dall'entrata in esercizio dell'impianto.

In ogni caso, l'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio di quegli atti di assenso dovuti per legge ma non ricompresi nella presente Autorizzazione Unica¹⁷, oltre che al buon esito dei controlli eventualmente espletati, in fase di costruzione e di esercizio del nuovo impianto fotovoltaico, dagli Enti preposti – Comune, ARPA e AUSL – al fine di garantire l'ottemperanza da parte di M2M alle prescrizioni cumulativamente impartite nel Rapporto Ambientale, già richiamato quale parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto¹⁸, il predetto titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà farsi carico della dismissione integrale e del ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture impiantistiche ivi installate¹⁹, secondo le previsioni del Piano di dismissione da aggiornare, con cadenza quinquennale, a far data dalla consegna dei lavori. Allo stesso fine, M2M dovrà prestare idonee garanzie economiche alla Provincia di Bologna allorquando il costo delle operazioni di dismissione, evidenziato in sede della prima aggiornamento del Piano, venisse ad eccedere il ricavato stesso della dismissione²⁰.

Al fine di assicurare al presente atto la pubblicità dovuta, se ne autorizza la trasmissione, in formato elettronica, alla Ditta proponente e ai singoli Enti che hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi e si dispone la pubblicazione, per estratto, del presente partito di deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna²¹ nonché la pubblicazione, per esteso, sull'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale²² e sulla pagina tematica del sito *web* istituzionale, anche al fine di rendere esperibile l'eventuale ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti interessati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla

¹⁷ Ciò vale per il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato ex post, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, nonché per gli adempimenti di deposito presso lo sportello Unico Comunale dell'Edilizia di cui all'art. 13 della L.R. 19/2008.

¹⁸ Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 e art. 16, comma 2, lett. g), L.R. n. 26/2004.

¹⁹ L'impegno a dismettere l'impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003 non si estende, tuttavia, alla parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione del gestore della rete elettrica Enel Spa.

²⁰ Sul punto leggesi i paragrafi 3.1 e 3.5 della Guida tecnico-amministrativa provinciale per la costruzione e l'esercizio degli impianti F.E.R.

²¹ Ai sensi della L.R. n. 9/1999.

²² Così dispone l'art. 4 del Regolamento Provinciale sull'accesso agli atti amministrativi: "Salve le particolari forme di pubblicità degli atti, eventualmente previste da apposite disposizioni di legge, sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico le deliberazioni della Giunta e del Consiglio della Provincia. (...) Chiunque può accedere agli atti di cui al comma 1 senza obbligo di motivazione e mediante accesso informale, anche dopo il prescritto periodo di pubblicazione.(...)L'Albo Pretorio e il relativo Archivio Telematico sono consultabili dal sito istituzionale della Provincia di Bologna.

data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Vista la congruità della dichiarazione resa dal proponente M2M circa il valore dell'intervento da realizzare²³ - ammontante a complessivi euro 5.142.500,00 - si stabilisce che le spese istruttorie che detta Società dovrà corrispondere all'Amministrazione Provinciale di Bologna, limitatamente alla procedura di V.I.A.²⁴, sono quantificate in euro 1028,50.

Infine, considerata la fondatezza delle ragioni d'urgenza esposte dalla Ditta autorizzata²⁵, si conferisce immediata esecutività al presente provvedimento amministrativo affinché possa darsi avvio tempestivo ai lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, di cui tra l'altro si è dichiarata la pubblica utilità, tale da addivenire al completamento e all'allacciamento dell'impianto stesso alla rete elettrica nazionale entro il 31 dicembre 2010, individuato con Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 - meglio noto come Secondo Conto Energia - come termine di decadenza per l'accesso alle tariffe incentivanti da parte degli investitori energetici interessati.

Pareri:

In merito al presente atto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli²⁶ del Dirigente del Servizio di Pianificazione Ambientale in relazione alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in relazione alla regolarità contabile, nonché la dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale dell'Ente.

Allegati:

Allegato subA: Rapporto di Impatto Ambientale.

²³ Ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 9/1999

²⁴ La Direttiva Regionale n. 1238/2002 stabilisce che le spese istruttorie siano pari allo 0.04% del valore dell'opera suscettibile della procedura di V.I.A.

²⁵ Con nota P.G. 125863 del 15.07.2010 la società M2M ha motivato la richiesta di immediata esecutività della Deliberazione giuntale di V.I.A. in ordine al progetto di impianto de quo.

²⁶ Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 04/08/2010 al 18/08/2010.

Bologna, 03/08/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



FASC. 11.11.2/5/2010 – P.G. n. 132105 del 28/07/2010

ALLEGATO SUBA)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche e integrazioni e del
D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE E SUL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D. LGS. 387/2003 E DELLA L.R. 26/2004

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 1,7 MWP
IN COMUNE DI PIEVE DI CENTO, VIA ASIA

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE: M2M CONSULTING DI MARCO MANDRIOLI
& C. SAS

28 Luglio 2010

Responsabile del Procedimento
Dott. Valentina Beltrame
FIRMA DIGITALE

INDICE

PREMESSA.....	3
A QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	7
A.1 SINTESI	7
A.1.1 Piano territoriale Paesaggistico Regionale.....	7
A.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	7
A.1.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cento.....	8
A.1.4 PSC del Comune di Pieve di Cento.....	8
A.1.5 Vincoli naturalistici	9
A.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI.....	9
B QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....	11
B.1 SINTESI.....	11
A.1.6 Caratteristiche dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse.....	11
A.1.7 Il cantiere.....	12
A.1.8 Progetto di inserimento paesaggistico.....	12
B.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI.....	13
C QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....	17
C.1 SINTESI.....	17
A.1.9 Suolo – sottosuolo	17
A.1.10 Acque superficiali e sotterranee.....	18
A.1.11 Rumore.....	19
A.1.12 Elettromagnetismo.....	20
A.1.13 Flora e vegetazione	21
C.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI.....	21
A.1.14 Suolo-sottosuolo	21
A.1.15 Acque superficiali e sotterranee.....	22
A.1.16 Rumore	22
A.1.17 Elettromagnetismo.....	22
A.1.18 Flora e vegetazione.....	22
D ESITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A.....	24
D.1 ELENCO DELLE PRESCRIZIONI	24

PREMESSA

Con nota - acquisita con P.G. n. 11298/2010 del 26/01/2010 - è stata presentata al Servizio Pianificazione Ambientale domanda congiunta di VIA volontaria, ai sensi della L.R. n. 9/99 (Titolo III) e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08, e di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, relativa all' "IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 1,7 MWP, IN VIA ASIA", da realizzarsi in Comune di Pieve di Cento (BO).

Il proponente è M2M CONSULTING di Marco Mandrioli e C. SAS - con sede legale in Pieve di Cento (BO), Via Asia n. 18.

Il progetto in oggetto, riguarda la realizzazione di un impianto a terra di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e pertanto rientra negli allegati della Legge Regionale 9/99 e s.m.i. e del D. Lgs. 152/2006, come corretto dal D. Lgs. 4/2008, e precisamente nell'Allegato B.2.5.

Il proponente si è avvalso della facoltà di richiedere la V.I.A. volontaria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b); essendo un'opera di pubblica utilità, la procedura di V.I.A., ai sensi del testo coordinato delle LR 9/99 e LR 35/2000, comprende tutte le autorizzazioni, concessioni, e nulla osta, in particolare ricomprende anche l'Autorizzazione unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

L'autorità competente per la procedura di V.I.A. (e quindi per l'Autorizzazione Unica) è la Provincia di Bologna; il responsabile del procedimento è Valentina Beltrame, in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale – Settore Ambiente della Provincia di Bologna.

Il progetto oggetto del presente studio riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da moduli, in numero di circa 7800, montati su strutture fisse in modalità orizzontale sovrapposti in file da tre, da formare la caratteristica forma a "vela"; i moduli sono portati da una struttura di supporto in acciaio zincato a caldo-alluminio, ed infisso al terreno con particolari dispositivi a vite, denominate "viti Krinner".

L'impianto si trova in Comune di Pieve di Cento e si sviluppa su una area di dimensioni pari a circa 4 ettari.

Il costo complessivo dell'intervento, desunto dalla documentazione fornita, è valutato in €. **5.142.500,00.**

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

A far data dall'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 3 marzo 2010 è decorso il periodo di 60 giorni prescritto dalle norme vigenti per la presentazione di osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di V.I.A. sono stati continuativamente

depositati, per 60 giorni - dal 3 marzo 2010 - al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso l'Ufficio V.I.A. della Provincia di Bologna e presso il Comune di Pieve di Cento, come risulta dalle relate di pubblicazione all'Albo Pretorio o dagli attestati circa l'assolvimento dell'obbligo.

Né entro il termine di 60 giorni previsto, né successivamente, sono state presentate osservazioni.

Con avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 14, L.R. 9/99, s.m. e i., è stata data comunicazione sul quotidiano "L'INFORMAZIONE" dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e del progetto definitivo.

ISTRUTTORIA E LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Con comunicazione P.G. n. 68511/2010 del 16/04/10 la Provincia di Bologna, Autorità competente ai sensi dell'art. 18 L.R. 9/1999 e successive modifiche, e ai sensi della L. 241/90 modificata dalla L. 69/2009, ha ritualmente convocato il Proponente e gli Enti interessati alla partecipazione alla seduta introduttiva della Conferenza dei Servizi del 10 maggio 2010.

Con lettera P.G. n. 92270 del 20 maggio 2010 il Responsabile del Procedimento, dopo attento esame del SIA e degli elaborati progettuali effettuato dalla Conferenza di Servizi, avendo riscontrato carenza documentale, ha richiesto integrazioni con contestuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/1999 (riportate in calce al presente paragrafo sotto la voce "RICHIESTA DI INTEGRAZIONI").

Con comunicazione P.G. n. 107527/2010 del 15/06/10 la Provincia di Bologna, ha ritualmente convocato il Proponente e gli Enti interessati alla partecipazione alla seconda seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 6 del mese di luglio dell'anno 2010, per la presentazione e verifica delle integrazioni acquisite agli atti con PG 107442/2010 del 15 giugno 2010.

Hanno partecipato alle Conferenze dei servizi il Proponente M2M, il Comune di Pieve di Cento, ARPA Sezione di Bologna, il Consorzio della Bonifica Renana ed ENEL Distribuzione, oltre al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Bologna e l'Ufficio Energia della Provincia stessa.

Si sono espressi favorevolmente a vario titolo con pareri e autorizzazioni, acquisiti agli atti, il Comune di Pieve di Cento, Comune di San Pietro in Casale, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia - Romagna, l'ARPA Sezione di Bologna, l'AUSL di Bologna ed il Servizio Tecnico di Bacino del Reno; nel presente Rapporto sono state riprese ed inserite le eventuali prescrizioni.

Sono stati inoltre acquisiti i Nulla osta, inviati per posta ordinaria, dei seguenti Enti o Servizi:

- Nulla osta minerario rilasciato dal Servizio Pianificazione Paesistica - UO Suolo e Attività Estrattive della Provincia di Bologna (P.G. n. 122834/2010);
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Emilia – Romagna (P.G. n. 33614/2010);
- Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali dell'Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio (P.G. n. 124112/2010).

Non hanno partecipato alle sedute, pur rilevandosi la ritualità della convocazione, i rappresentanti di: Comando Provinciale dei VVFF, USTIF e Comando Militare Esercito “Emilia – Romagna”.

In data 26 luglio 2010 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per la condivisione del Rapporto di Impatto Ambientale e di Autorizzazione unica, alla quale ha partecipato anche il proponente per l’effettuazione del contraddittorio in merito ai contenuti del Rapporto.

All’incontro erano presenti, oltre all’Autorità competente, il Proponente ed ENEL Distribuzione S.p.a.. Il presente Rapporto ambientale e le prescrizioni in esso contenute sono state approvate con verbale controfirmato dal Proponente e dagli Enti presenti.

Richiesta integrazioni (P.G. n. 92270 del 20 maggio 2010)

Si chiede:

1. in merito alla relazione geologica consegnata in sede di Conferenza, di fornire la planimetria con l’ubicazione e la profondità delle penetrometrie realizzate, oltre ad approfondimenti di carattere geologico-geotecnico relativi ai manufatti previsti. Si ricorda la necessità della relazione geotecnica relativa all’intero progetto (campo, cabine e cavidotti/elettrodotti) per il deposito sismico, ai sensi della L.R. 19/2008,
2. di fornire planimetria aggiornata con l’indicazione del tracciato del cavidotto di collegamento con la rete nazionale e della posizione del nuovo traliccio,
3. di indicare esattamente la DPA per la cabina ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, esplicitando le modalità utilizzate per il calcolo della stessa DPA,
4. di verificare il numero di trasformatori presenti nella cabina e la relativa potenza,
5. in relazione all’impatto acustico si chiede di dare evidenza che i livelli sonori considerati per le sorgenti (4 torrini di estrazione aria) siano effettivamente livelli di potenza sonora L_w (dal momento che nella documentazione presentata sono indicati come L_{eq}), fornendo se possibile idonea documentazione (scheda tecnica),
6. fornire il costo complessivo dell’impianto, indicando in modo univoco la tipologia di pannelli che si intende utilizzare,
7. dovrà essere presentato il piano di dismissione che partendo dal progetto proposto, elenchi in modo analitico gli interventi necessari per la messa in pristino dei luoghi all’origine; detto Piano dovrà contenere l’elenco dei lavori di demolizione e il loro presunto importo unitamente all’elenco delle strutture e/o materie prime recuperabili e degli eventuali ricavi derivanti dalla loro vendita,
8. di fornire chiarimenti sulla presenza di personale per le manutenzioni e di motivare l’assenza dei presidi igienico-sanitari e dello spogliatoio per il personale operativo;
9. per l’inserimento paesaggistico si chiede di proporre una fascia boscata arboreo-arbustiva, al posto della siepe monofilare arbustiva proposta, lungo la Via Asia individuata dal PSC come corridoio ecologico. Lungo lo scolo Gallina deve invece essere inserito un filare arbustivo, mentre sul margine sud del campo si chiede di indicare una fascia tampone, da concordare con l’Ufficio competente della Provincia di Bologna.
10. si chiede inoltre di individuare, nell’ambito delle specie autoctone, una lista di essenze arboree e arbustive che si prevede di utilizzare, definendo anche i sesti di impianto da adottare.

STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente rapporto, è stato redatto dai tecnici dell'Ufficio V.I.A., e tiene conto del materiale fornito dal proponente (Progetto e Studio di Impatto Ambientale), datato gennaio 2010, e delle successive integrazioni volontarie e formali, fornite in maggio, giugno e luglio 2010, che hanno in parte modificato il progetto iniziale.

Il documento è suddiviso nei tre tipici quadri di riferimento di un S.I.A., ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988; e in particolare è strutturato nel modo seguente:

Premessa

A. Quadro di Riferimento Programmatico

- A.1. Sintesi
- A.2. Considerazioni e prescrizioni

B. Quadro di Riferimento Progettuale

- B.1. Sintesi
- B.2. Considerazioni e prescrizioni

C. Quadro di Riferimento Ambientale

- C.1. Sintesi
- C.2. Considerazioni e prescrizioni

D. Esito della procedura

- D.1. Elenco delle prescrizioni

A QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

A.1 SINTESI

I principali strumenti di *pianificazione generale territoriale e urbanistica* con cui si è confrontato il Progetto sono:

- a) Piano territoriale Paesaggistico Regionale;
- b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna;
- c) Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cento (Bologna) con riferimenti particolari a quanto previsto in base alle NTA per il comparto oggetto di studio, alle disposizioni del Regolamento Edilizio;
- d) PSC del Comune di Pieve di Cento (Bologna) con riferimenti particolari a quanto previsto in base alle NTA per il comparto oggetto di studio;
- e) Piani settoriali che si rimandano alle singole voci dei componenti ambientali.

A.1.1 Piano territoriale Paesaggistico Regionale

In merito alla pianificazione regionale non sono stati individuati vincoli normativi ad impedimento della realizzazione dell'opera in oggetto. L'area ricade secondo il piano regionale nell'Unità di Paesaggio n. 8: Pianura bolognese, modenese e reggiana, in cui la vocazione agricola hanno apportato modifiche al paesaggio.

A.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP della Provincia di Bologna, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 19 del 30.03.04, si pone quale elemento di raccordo tra strumenti di pianificazione di diverso livello e/o di tipo settoriale, recependo le indicazioni in essi contenute e/o apportando modifiche ed integrazioni legate agli approfondimenti conoscitivi realizzati in fase di stesura del piano.

Relativamente al sito oggetto di intervento il Piano individua per il territorio oggetto del presente progetto l'Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva.

L'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, rappresenta, per il territorio del Comune di Pieve di Cento, quella parte del territorio rurale caratterizzato da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione.

Il PTCP utilizza la Unità di Paesaggio per affrontare l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica del territorio si tratta di ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità paesaggistiche locali significative a livello provinciale e la loro finalità è quella di garantire che i processi di trasformazione del territorio siano coerenti con gli obiettivi ed indirizzi di valorizzazione di tali identità.

Il PTCP della Provincia di Bologna identifica la zona di intervento all'interno della **Unità di paesaggio n. 3 – Pianura centrale** – con caratteristiche ambientali rappresentate da alternanza di dossi e conche morfologiche; medio-elevata vocazione all'agricoltura; discreta presenza di frutteti con prevalenza del seminativo; addensamento e potenziamento dell'urbanizzato; interventi di ripristino naturalistico.

Non sono presenti elementi di vincolo o tutela specifici e pertanto l'opera di progetto può essere considerata coerente con le finalità del Piano.

A.1.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cento

Dal Piano Regolatore vigente, il perimetro del nuovo impianto si trova interamente all'interno della Zona E "Aree agricole", ricadendo nell'articolo 23 della NTA.

In tale area sono ammesse oltre alla attività agricola, attività di ricezione, ospitalità e ristorazione esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda agricola; lo svolgimento di detta attività non deve costituire distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici ad essa interessata, in quanto complementare alla attività tradizionale che comunque deve rimanere prevalente ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 28.6.94 (pubblicata sul B.U.R. della Regione n. 61 del 30.6.1994) e nel rispetto di quanto specificato nella circolare n. 19 del 24.4.1995 emessa dagli Assessorati alla Sanità e all'Edilizia della R.E.R..

Essendo il campo ospitante l'impianto fotovoltaico in zona agricola, in base a quanto riportato nell'art. 12.7 del D.L. 29 dicembre 2003, n. 387 (così come modificato comma 158 dell'art. 2 della finanziaria 2008), gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del suddetto decreto, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

A.1.4 PSC del Comune di Pieve di Cento

Il PSC adottato individua nel territorio oggetto del presente progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico il "Sistema della sub-Unità di paesaggio Sub 1" la cui area è prevalentemente agricola con modesta presenza di frutteti e vigneti ed è interessata da numerosi insediamenti sparsi agricoli o ex agricoli di valore storico testimoniale; le politiche da perseguire si esprimono attraverso i seguenti indirizzi:

- Sistema delle reti ecologiche: il PSC del Comune di Cento prevede in corrispondenza della strada Comunale Asia, confinate con il sito di intervento, il sistema della "rete ecologica locale" con lo scopo di svolgere funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elementi captatori di nuove specie – che, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità floro-faunistica. Il progetto, a seguito delle integrazioni, prevede la realizzazione di una fascia arbustiva.
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola: le politiche da applicare a questo ambito avranno come obiettivo primario l'aumento della competitività, la crescita della dimensione delle imprese,

l'incremento della capacità di innovazione dei prodotti e della riconversione delle colture dove necessario.

Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi indirizzati verso le attività produttive agricole o a quelle integrative, il PSC declina, nei punti successivi, i possibili interventi e le funzioni che dovranno essere coerentemente documentate attestando i seguenti requisiti:

- a. la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della LR 20/2000;
- b. la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
- c. la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione;
- d. la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi ai sensi delle disposizioni del Titolo 13 del PTCP;
- e. la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico di cui all'art. 11.8 del PTCP;
- f. gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione propri di ogni Unità di paesaggio e della rete ecologica di cui al Titolo 3 del PTCP;
- g. gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) ed f), e la loro durata.

A.1.5 Vincoli naturalistici

Nell'area interessata dal progetto, non sono presenti zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle direttive "Habitat" ed "Uccelli".

A.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

L'indagine svolta sui diversi strumenti pianificatori permette di configurare la compatibilità e conformità del progetto presentato rispetto alle previsioni ed ai vincoli vigenti.

In particolare, in riferimento al **PTCP**, il progetto risulta conforme.

In merito agli strumenti urbanistici comunali è stato concordato con il Comune la necessità di una variante specifica normativa e cartografica.

Poiché il **PSC** non è ancora stato approvato ma solo adottato (con Del. di C.C. 12 del 09.04.09), la variante è relativa al **PRG** ancora vigente, in cui l'area è classificata Zona E agricola (art. 23).

Come concordato in CdS (verbale PG 89896 del 10 maggio 2010) viene stralciata la proposta di variante urbanistica relativa al PSC presentata dal proponente e si condivide la modifica normativa e cartografica proposta al PRG, che fa riferimento all'individuazione della nuova area da destinare all'impianto fotovoltaico (FER).

A conclusione di tale procedura, il Consiglio Comunale dovrà ratificare la variante al PRG entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURER della delibera, come anche definito dall'art. 17 comma 3.

I contenuti di tale Variante dovranno essere poi recepiti nel futuro POC.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali in merito alla proposta di variante urbanistica, la Provincia - Pianificazione - si è espressa con parere favorevole in merito alla conformità della proposta rispetto al PTCP e dando atto che, poiché la variante è compresa nella procedura di VIA/AU, i contenuti del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità sono presenti entro lo studio di impatto ambientale, ritiene che gli effetti ambientali siano stati esaminati in modo adeguato ed approfondito, a scala di progetto definitivo, e che pertanto non sia necessario assoggettare tale variante alla ulteriore procedura di VAS.

In merito al nuovo cavidotto di collegamento, il Comune dichiara che non è necessaria una variante specifica.

Come dichiarato nel parere del Comune (PG 127186 del 19.07.10), la documentazione presentata è sufficiente e completa per il rilascio del Permesso di costruire che, quindi, è contenuto nella presente procedura (Autorizzazione Unica).

B QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

B.1 SINTESI

L'impianto sarà ubicato in via Asia, nel comune di Pieve di Cento (BO). Si tratta di un impianto a terra ad inclinazione fissa, collegato ad una rete ENEL a media tensione (20 kV).

L'impianto in progetto ha una potenzialità nominale di 1716 kWp e si sviluppa su una area di dimensioni circa pari a 4 ettari. Il lotto di terreno è tagliato dalla rete elettrica denominata "Museo", uscente dalla cabina primaria AT/MT di "San Pietro in Casale".

Il generatore fotovoltaico, costituito da 7.800 moduli FV MoserBaer MBPV CAAP (da 220 Wp), produrrà circa 1,7 milioni di kWh elettrici/anno.

A.1.6 Caratteristiche dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse

I moduli fotovoltaici, suddivisi in 390 stringhe da 20 moduli ciascuna, sono fissati su apposite strutture di sostegno, realizzate in acciaio zincato, in modo tale da avere una esposizione perfettamente a sud (azimut 0°) ed angolo di tilt pari a 25°. Le strutture di sostegno a loro volta sono fissate direttamente nel terreno tramite il metodo delle viti Krinner.

Tutti gli altri componenti dell'impianto (inverter, trasformatore, quadri elettrici ecc.) sono collocati all'interno di un'unica struttura (cabina locale tecnico) posizionata presso il passo carraio su Via Asia. In particolare, il gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata è costituito da 4 inverter modello "Solarmax 300C" aventi potenza di picco (in ingresso) pari a 400 kW. Il locale tecnico è adeguatamente condizionato con ventole di espulsione del calore prodotto.

La superficie del generatore, vista l'inclinazione e la qualità del vetro, si mantiene autopulita con gli eventi meteorici, pertanto non è prevista una periodica pulizia dei vetri, se non un unico lavaggio all'anno.

L'ingresso all'impianto è costituito da un cancello metallico di altezza inferiore a metri 2 come da regolamento edilizio, l'accesso è direttamente da via Asia, con distanza dalla strada comunale di circa 20 m. È possibile accedere alla cabina ENEL anche senza entrare direttamente all'interno dell'impianto in quanto l'accesso per il personale responsabile è rivolto verso la strada comunale.

È prevista una recinzione in rete metallica plastificata con un'altezza inferiore ai 2 m lungo il perimetro.

In generale le tecniche adottate per l'esecuzione dei lavori saranno comunque quelle tradizionali per lo scavo e la posa di cavidotti, per la posa di piccoli manufatti prefabbricati; si rileva che non ci sono particolari problemi nell'organizzazione del cantiere.

Per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza, antintrusione e illuminazione si prevede l'esecuzione di opere murarie consistenti in scavi di profondità non superiore a 40 cm e di larghezza 30 cm in prossimità del perimetro del lotto, posa di tubazioni del diametro di 50 mmq e posa di pozzetti.

Per l'esecuzione dell'impianto antintrusione si prevede la posa di n. 20 barriere a raggi infrarossi, poste su colonnine di alluminio estruso e policarbonato di altezza da terra pari a 2 m. Per i cablaggi verranno utilizzati cavi di butile. E' prevista l'installazione di una sirena completa di lampeggiante e batteria, un generatore di linea di riserva e avvisatore su rete GSM e n. 10 alimentatori.

Per l'esecuzione dell'impianto di videosorveglianza si prevede la posa di n. 2 tubazioni in PVC doppia camera, n. 6 pali rastremati zincati di altezza fuori terra pari a 10 mt, n. 6 speed dome. I pali verranno alloggiati su plinti in c.a.

Per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione si prevede la posa di n. 35 lampioncini di altezza pari a 240 cm fuori terra, n. 6 proiettori asimmetrici da posizione sugli stessi pali utilizzati per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. I lampioncini saranno alloggiati su plinti in c.a. All'interno dei locali tecnici sarà installato il quadro elettrico.

A.1.7 Il cantiere

La durata dei lavori sarà inferiore ai 6 mesi. Sarà installata una baracca di cantiere con la predisposizione di servizio igienico di tipo chimico e la fornitura di acqua potabile, attraverso autobotti.

I mezzi di trasporto del materiale necessario alla realizzazione dell'impianto previsti ammontano a:

- Cavi: 10 viaggi a/r
- Pannelli fotovoltaici: 38 viaggi a/r
- Strutture: 8 viaggi a/r
- Cabine per trafo-quadri-inverter: 2 viaggi a/r.

È prevista una area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta, tramite il parcheggio provvisorio di due cassoni carrabili chiusi del volume di circa 10 mc l'uno. La tipologia dei rifiuti da smaltire appartengono alla categoria dei rifiuti non pericolosi, essendo imballaggi (carta, cartone, plastica e legno) catalogati nel Codice Europeo dei Rifiuti (CER) alla voce 15.01. La gestione del rifiuto avviene secondo le modalità del "deposito temporaneo" per i rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 183 comma 1 lettera m del D.Lgs. 152/06), tramite ditte autorizzate allo smaltimento/recupero dei materiali.

A.1.8 Progetto di inserimento paesaggistico

Il progetto presentato propone la realizzazione lungo tutto il perimetro di "corridoi ecologici", diversificati a seconda delle esigenze e delle disponibilità di spazio.

Sul lato nord si realizzerà una piccola area a boschetto con specie arboree autoctone, mentre lungo il perimetro nord ed est si realizzerà una siepe costituita da specie arbustive autoctone e sulla recinzione si faranno sviluppare specie rampicanti, costituite da Caprifoglio e Clematis.

Sul lato sud del perimetro si prevede l'utilizzo di vegetazione arbustiva di specie officinali integrata, sulla recinzione, con il rampicante di Caprifoglio.

Sul lato est, lungo lo scolo Gallina, si prevede l'uso del solo rampicante sulla recinzione.

B.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

Per quanto riguarda la presenza sul lato ovest del campo fotovoltaico dello Scolo Gallina, gestito dal **Servizio Tecnico di Bacino Reno**, sulla base del parere idraulico favorevole pervenuto (PG 111037 del 21.06.10), il progetto è ammesso a condizione che:

- non causi aumenti di carico idraulico alla esigua sezione dello scolo Gallina, nè deve modificarne il corso o la tipologia,
- la recinzione posta parallelamente al tracciato dello scolo andrà posizionata a 5 metri dal limite catastale dello scolo stesso,
- la manutenzione, e lo sfalcio del tratto di scolo a fronte dell'impianto, per la sponda interessata sarà a carico della ditta proprietaria dell'impianto, fatto salvo l'eventuale subentro nella gestione dello scolo stesso da parte del Consorzio di Bonifica operante in loco.

Relativamente a tale impianto, la **Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna**, ha espresso il seguente parere con prescrizioni (PG 130558/2010): premesso che la tipologia dell'opera ricade nella fattispecie dei lavori sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 163/2006 e risultano pertanto sottoposti alla procedura di verifica dell'interesse archeologico prevista dagli artt. 95 e 96 del suddetto decreto, in considerazione delle quote di incisione dei terreni - assai modeste rispetto agli strati di alluvionamento recente che connotano l'area di intervento - e ferme restando nuove disposizioni alla luce degli eventuali ritrovamenti archeologici, si chiede che le attività di scavo funzionali alla posa dei manufatti necessari alla realizzazione del progetto, siano eseguiti con benna liscia e vengano assoggettate al monitoraggio archeologico, da affidare, senza alcun onere per l'Amministrazione dello Stato, a personale tecnico di provata professionalità (archeologi), cura del quale sarà accordarsi con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna per i dettagli operativi.

In riferimento al **Permesso a costruire**, di seguito si riportano le condizioni necessarie per la realizzazione dell'opera:

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 26/07/2010 e agli elaborati tecnici che lo corredano;

2. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dal momento in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sia divenuto inoppugnabile, così come disposto dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 26/2004. Il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del Procedimento l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2008 i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati dal titolare dell'A.U., M2M, fino a quando non sia stato effettuato il deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, del progetto esecutivo riguardante le strutture da realizzare nelle porzioni di territorio di Pieve di Cento, classificato in ambito regionale come zona a bassa sismicità, con le modalità di cui all'art. 13 ossia progetto esecutivo redatto da un progettista abilitato in conformità alle norme tecniche di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il

deposito del progetto esecutivo ha validità quinquennale a far data dall'attestazione dell'avvenuto deposito a cura dello Sportello Unico dell'Edilizia e decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative, di piano o di norme tecniche per le costruzioni, salvo che nel frattempo i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo la normativa di cui alla L.R. 19/2008.

4. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata all'Amministrazione Provinciale e al Comune, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili. Quest'ultima, ai sensi del D.Lgs. n. 251/2004 (c.d. Legge Biagi), è tenuta a trasmettere al competente Comune, prima dell'avvio dei lavori o comunque contestualmente alla presentazione della D.I.A., la dichiarazione sulla rispettiva regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L., sull'idoneità professionale, oltre alla dichiarazione che descriva l'organico medio annuo dei dipendenti dell'impresa, indicandovi anche la qualifica e la fattispecie di Contratto Collettivo Nazionale applicato;

5. I lavori dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza con le disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili (Testo Unico della sicurezza sul lavoro, introdotto con D.Lgs. n. 81/2008, quindi modificato con D.Lgs. n. 106/2009). Durante la cantierizzazione dei lavori, la Ditta autorizzata è tenuta rispettare altresì gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia del presente atto corredato dal progetto architettonico ed ogni elaborato progettuale ed andrà esibita una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata all'Amministrazione Provinciale. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato ed opportunamente segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'autorizzazione, il proprietario, il committente, l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori sono responsabili sia dell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali sia delle modalità esecutive del progetto approvato;

6. Il termine di consegna dei lavori non può superare i 5 anni dalla data pubblicazione del presente atto. Decorso inutilmente tale periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'Autorità competente, la procedura di V.I.A. deve essere reiterata;

7. Parimenti, la data di ultimazione dei lavori, sottoscritta anche dal direttore dei lavori, deve essere comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna e all'Ufficio tecnico del Comune entro la scadenza del termine utilmente previsto per l'esecuzione dei lavori;

8. Contestualmente alla comunicazione di consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'opera, la ditta autorizzata dovrà presentare all'Ufficio competente del Comune la domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità per gli interventi di nuova edificazione e per quelli di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

9. L'utilizzo dell'opera potrà avvenire solo una volta che la Ditta autorizzata, M2M, abbia acquisito presso l'Ufficio Comunale competente il certificato di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario;

10. A lavori ultimati, ove occorra dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna una istanza di sopralluogo propedeutica al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, in conformità con l'art. 2 del D.M. 4.5.1998, compiegando la documentazione di cui all'Allegato II dello stesso Regolamento Ministeriale;

11. La messa in esercizio dell'impianto F.E.R. deve intervenire entro 3 mesi dal rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune e deve essere comunicata all'Amministrazione Provinciale con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista. Il titolare dell'autorizzazione per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'esercizio dell'impianto, suscitato da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del procedimento l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

12. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 26/2004, l'impresa autorizzata è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento di A.U.;

13. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a destinare, in modo esclusivo, a far data dalla messa in esercizio dell'impianto, all'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, le opere e le aree interessate dal progetto definitivamente approvato;(*)

14. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio, la Ditta titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a nominare i collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge ed eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera;

15. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la Ditta autorizzata dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione Provinciale di Bologna, al Comune e al Distretto A.R.P.A. territorialmente competente, una planimetria dell'intero complesso, completa e dettagliata anche per quanto riguarda le reti tecnologiche e le eventuali variazioni anche minimali avvenute in corso d'opera, per gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi;

16. Eventuali modifiche progettuali devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'U.O. Energia dell'Amministrazione provinciale il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di varianti progettuali, si pronuncia sulla sostanzialità delle modifiche profilate, comunicando, in tale evenienza, al titolare dell'autorizzazione l'onere di presentare una nuova istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. a) della L.R. n. 26/2004;

17. A fronte di un'eventuale cessione d'impresa, modifica della ragione sociale o della forma societaria, l'impresa che intende modificare la titolarità dell'autorizzazione ha l'onere di presentare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna apposita domanda, in carta libera, di autorizzazione alla voltura in favore del nuovo soggetto imprenditoriale, allegando copia conforme della documentazione che dispone la voltura (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.) nonché il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la specifica menzione del "nulla osta" rilasciato nel rispetto della normativa antimafia, nei sei mesi immediatamente antecedenti la presentazione dell'istanza di voltura;

In riferimento al **cantiere**:

18. Le attività di cantiere relative alla costruzione dell'impianto di cui alla presente autorizzazione, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002, dovranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19;

19. Durante la fase di cantiere dovrà essere mantenuta in buono stato igienico la strada di accesso all'area e dovranno essere sempre messe in atto tutte le azioni necessarie a mitigare il sollevamento e la successiva diffusione di polveri dall'area di cantiere.

In riferimento all'**esercizio** dell'impianto:

20. Tutti i **rifiuti** prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte iscritte al rispettivo albo.

In riferimento al **piano di dismissione** si prescrive quanto segue.

21. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti. A garanzia dell'adempimento di tale obbligo, la Ditta ha presentato un Piano di dismissione che dovrà aggiornare avvalendosi delle ultime tecnologie disponibili, con una frequenza di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di consegna dei lavori. Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì prestare, pena l'inefficacia del presente atto, idonee garanzie economiche alla Provincia di Bologna nel momento in cui il costo delle operazioni di dismissione, evidenziato in sede della prima aggiornamento del Piano, venisse ad eccedere il ricavato stesso della dismissione;

22. L'impegno a dismettere l'impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003 non si estende alla parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione di ENEL Spa.

C QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

C.1 SINTESI

A.1.9 Suolo – sottosuolo

E' stata eseguita una relazione geologica-geotecnica dal Dr. Geol. Matteo Pollini, con indagine geognostica allo scopo di ricavare indicazioni per la realizzazione del modello geologico locale, e per fornire indicazioni in merito alla capacità portante dei terreni presenti sulla base della tipologia delle opere di fondazione previste in sede progettuale, nonché valutare le caratteristiche sismiche del sito. Il Comune di Pieve di Cento è stato classificato in zona 3, e ad esso si applica la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

L'area oggetto del presente studio ricade ad E-NE dell'abitato di Pieve di Cento (BO).

Localizzato tra la via del Cantone e via Asia, l'area oggetto della presente indagine si trova tra le località Fondo S. Anna, C. Baraldi e Barigazzi.

Il sito di realizzazione dell'impianto è collocato nella pianura alluvionale della provincia di Bologna.

Da un punto di vista altimetrico l'area in esame presenta quote comprese mediamente tra + 15.2 e + 15.5 metri s.l.m.

Facendo riferimento alla carta geologica di pianura dell'Emilia Romagna (scala 1: 250000), l'area oggetto di studio fa parte di un sistema deposizionale di piana alluvionale.

Precisamente ricade in una fascia ad andamento SW-NE caratterizzata dalle seguenti tipologie litologiche:

- sabbie medie e fini in strati di spessore decimetrico passanti lateralmente ed intercalate a sabbie fini e finissime limose, subordinatamente limi argillosi; localmente sabbie medie e grossolane in corpi lenticolari e nastriformi (depositi di canale e argine prossimale),
- argille limose, argille e limi argillosi laminati, localmente concentrazioni di materiali organici parzialmente decomposti (area iterfluviale e depositi di palude).

Siamo infatti in presenza, come confermato sia dalla Carta geomorfologia di pianura del Comune alla scala 1: 25000, sia dalla nuova cartografia CARG alla scala 1:1000, di dossi fluviali e ventagli di esondazione.

Da un punto di vista geomorfologici l'area appartiene alla fascia di bassa pianura che strutturalmente è identificabile come una geosinclinale subsidente colmata dai sedimenti alluvionali abbandonati dai vari corsi d'acqua sfocianti dalle vallate appenniniche.

Per una caratterizzazione del sito, si è fatto riferimento alle prove stratigrafiche e sismiche del PSC comunale di Pieve di Cento.

La media delle velocità delle onde di taglio riscontrate con le MASW nel sottosuolo ($V_s = H_{tot} / \Sigma h_i / V_{si}$) è risultata compresa tra 201 e 208 m/s, questo valore indica una categoria di suolo di fondazione "C".

In conclusione, l'insieme delle prove e delle analisi effettuate mostra un quadro coerente di risultati, che accerta la complessiva non liquefacibilità dei sedimenti saturi compresi nell'intervallo di 15 metri di profondità dal p.c., sottoposti ad impulsi ciclici sismici per molti degli ambiti proposti.

Solamente per alcuni ambiti a sud e ad est del Capoluogo la ricostruzione paleogeografica indica la possibilità che siano rappresentate sabbie che potrebbero avere caratteristiche tali da entrare nella zona di liquefacibilità.

Da notare che l'area oggetto del presente studio non ricade in zone di potenziale liquefazione.

Per la caratterizzazione geotecnica e litologica del sito, visto il tipo di opera prevista ed il volume significativo di terreno da essa coinvolto, è stato concordato col Progettista di eseguire n. 5 prove penetrometriche statiche (CPT) spinte ad una profondità variabile da m 6 a m 15 da p.c. attuale. La profondità della prova n. 3 è stata programmata al fine di determinare le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti fino a quote sufficienti ad ottenere un decremento superiore al 90% dell'incremento di carico indotto in corrispondenza del piano di fondazione delle cabine.

Le stratigrafie evidenziano terreni coesivi, a diverso grado di consistenza.

In base alla relazione allegata non sussistono allo stato attuale rischi geologici o naturali che possano precludere al procedere del progetto di realizzazione del parco fotovoltaico, di conseguenza il sito indagato si ritiene **idoneo** alla realizzazione di progetto.

La falda, al momento dell'esecuzione delle prove, stazionava a quota -1.05 m dap.c. (nei settori settentrionali del sito) e a - 1.20 m da p.c. (nelle porzioni centro-meridionali), ma tale livello è stato influenzato dal prolungato periodo piovoso-nevoso perdurato da novembre 2009 a marzo 2010. L'elaborazione delle prove penetrometriche eseguite (CPT1,...,CPT5), mostra la presenza di sedimenti a carattere prevalentemente coesivo (argille limose) da p.c. sino a m 15.00.

Il modello geologico elaborato nella presente relazione è stato eseguito sulla base delle indagini geognostiche che si sono potute eseguire, in proporzione ed in relazione: alla disponibilità economica della committenza; al tipo di opera e/o intervento indicato dal Progettista; al volume significativo del terreno coinvolto da tale opera.

A.1.10 Acque superficiali e sotterranee

La falda superficiale del bolognese è insediata in più acquiferi, per lo più sabbiosi, tra loro comunicanti, in genere dotati di modesta conducibilità e bassa trasmissività. A questa conclusione si perviene anche semplicemente osservando la geometria della falda come ricavata dal rilevamento dei pozzi a largo diametro effettuato nel 2003, ed anche dai rilevamenti effettuati negli anni novanta. La densità dei punti di controllo (pozzi rilevati per questo impianto conoscitivo) è disomogenea. La grande articolazione delle isolinee testimonia delle variazioni fisiche che caratterizzano gli acquiferi dei primi 10 o 15 metri di sottosuolo.

Specificatamente al sito indagato nella presente relazione, il giorno dell'esecuzione delle indagini geognostiche (30/04/2010), nei fori residuali delle prove, tramite apposito freatimetro graduato la falda, al momento dell'esecuzione delle prove, stazionava a quota -1.05 m dap.c. (nei settori settentrionali del sito) e a - 1.20 m da p.c. (nelle porzioni centro-meridionali), ma tale livello è stato influenzato dal prolungato periodo piovoso-nevoso perdurato da novembre 2009 a marzo 2010.

I rapporti spaziali risultano moltocomplessi e sono quelli tipici dei sedimenti alluvionali; in generale ci si può ricondurre ad una distribuzione lenticolare con spesse e ramificate interdigitazioni tra i

termini prevalentemente argillosi e quelli invece più sabbiosi. Viste le condizioni altimetriche, geomorfologiche e di regimazione delle acque, nonché la profondità attuale della falda freatica, si ritiene improbabile un ulteriore innalzamento della stessa. Solo eventi meteorici molto intensi ed eccezionali, potrebbero dar luogo ad innalzamenti anomali della falda freatica, ma solo per brevi periodi.

In materia di esondazione, essendo l'impianto in prossimità del fiume Reno è importante fare una valutazione sui rischi di esondabilità dell'area oggetto dell'intervento.

Dalle mappa si nota come la zona di interesse sia completamente estranea a zone a rischio, dato che le aree colorate in rosa si riferiscono alle aree che hanno elevato rischio di esondabilità, mentre quelle in azzurro sono le aree esondate in passato.

Per una valutazione del livello piezometrico delle falde presenti nella zona di realizzazione dell'impianto Reno Solar (o meglio degli acquitardi), si è fatto ricorso ai dati contenuti nella "rete di monitoraggio sulla qualità e piezometria delle acque sotterranee" messo a punto dal "Servizio Tutela e Risanamento Acqua" della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con ARPA Emilia Romagna ed il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione.

Per le implicazioni ambientali dovute alla realizzazione e gestione dell'impianto Reno Solar è molto più interessante investigare sul livello piezometrico delle falde piuttosto che con le qualità delle acque, dato che nello svolgimento delle attività non c'è e ne mai ci sarà alcuna interferenza con gli acquiferi sotterranei, che alteri lo stato qualitativo dell'acqua.

I dati rilevati tramite la "rete di monitoraggio sulla qualità e piezometria delle acque sotterranee" indicano, per il pozzo BO25-03 (relativo al pozzo sito in comune di Argelato, più prossimo ed affine alla situazione del sito) una sostanziale invarianza piezometrica ed una profondità della falda freatica che oscilla (a seconda delle variazioni dei parametri che incidono sul livello, come la portata degli eventi meteorici, i periodi di siccità e i prelievi) fra i 0,5÷2,50 m (s.l.m.)

A.1.11 Rumore

I ricettori residenziali più vicini all'impianto fotovoltaico sono stati individuati planimetricamente e indicati rispettivamente R1 e R2, il più vicino dei quali è posto ad una distanza di circa 104 m dalla cabina dell'impianto, in cui sono presenti le uniche sorgenti di rumorosità.

L'unica infrastruttura stradale presente è la strada comunale via Asia, che durante il tempo di osservazione ha presentato volumi di traffico ridotti ed è classificabile, ai fini acustici, come strada locale extraurbana, di tipo F.

La zona in cui è inserito l'intervento in oggetto appartiene ad una classe III di tipo misto, con limiti di accettabilità pari a 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte.

Le attuali sorgenti di rumore presenti all'interno della zona in esame, come già anticipato, sono principalmente costituite dal rumore da traffico veicolare immesso ai ricettori dall'infrastruttura stradale esistente (via Asia).

La simulazione ed il calcolo dei livelli ai ricettori, è stato effettuato sia in presenza che in assenza di traffico, rispettivamente in condizioni riferite al periodo diurno e al periodo notturno. Vengono trascurati quindi il contributo apportato al livello di rumore residuo da un accrescimento dei livelli

antropici derivati, in alcuni periodi dell'anno dalle attività agricole presenti nelle proprietà agricole circostanti.

Al fine di caratterizzare al meglio le sorgenti sonore che in effetti si andranno ad insediare, si è provveduto a considerare i dati progettuali forniti dai progettisti, riferiti alle principali fonti sonore costituite dai torrini di estrazione aria della cabina di trasformazione. Tali torrini, posti in sommità alla cabina, sono di due diverse dimensioni e in numero totale di 4.

Ai fini del calcolo previsionale si è considerata la somma dei contributi di tutti i macchinari.

E' bene precisare che i ricettori sono posti a distanze superiori ai 100 mt , collocati sullo stesso livello altimetrico, rispetto al piano dove è posta la cabina. Tutti i ricettori sono stati posti in classe III.

Lo studio eseguito ha mostrato come, in corrispondenza del ricettore considerato più influenzabile dalle emissioni sonore del futuro impianto fotovoltaico, siano rispettati ampiamente i limiti assoluti di zona per il periodo di funzionamento previsto.

Durante la fase di esercizio l'unica sorgente che può causare problemi è l'impianto di estrazione aria. Si ricorda che il motore elettrico per l'estrazione dell'aria sarà all'interno delle cabine ed il rumore provocato dalla fuoriuscita dalle cabine dell'aria non darà nessun problema, come dimostrato nelle integrazioni presentate nel luglio 2010.

Si sottolinea come i valori al ricettore più sfavorito siano influenzati in modo assolutamente trascurabile dalla futura presenza dell'impianto, risultando trascurabile il contributo apportato dalle future emissioni sonore nella situazione post operam, rispetto al valore "residuo" riscontrato ante operam, come evidenziato anche dall'applicazione del criterio differenziale.

Durante la fase di cantiere il rumore prodotto deriverà dalle attività di scavo, trasporto e sistemazione dei materiali di cantiere. Nel cantiere non sono previste lavorazioni notturne, le attività si svolgono nelle normali ore lavorative dei giorni feriali.

La temporaneità dell'impatto, rende il disagio provocato dalle operazioni di cantiere di entità trascurabile, tale da poter sostenere che non vi sono da rilevare condizioni di criticità ambientale da punto di vista dell'inquinamento acustico.

A.1.12 Elettromagnetismo

Nella fase di progettazione degli elementi che compongono l'impianto è stato tenuto conto delle distanze dalla linea di media tensione imposte dalla normativa. In particolare le normative di riferimento è la seguente:

- [DM del 29.5.2008](#), "Approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003](#), "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", G.U. 28 agosto 2003, n. 200;
- [Legge quadro 22/02/2001, n. 36](#), "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", G.U. 7 marzo 2001, n.55;

- [Decreto Interministeriale 16 gennaio 1991](#), "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee aeree esterne".

In merito alla linea in cavo interrato questa è esclusa dalla definizione della distanza di prima approssimazione, mentre per quanto riguarda la cabina, lo studio evidenzia la necessità di avere una distanza di 4 metri dai confini ed in via cautelativa propone di mantenere almeno 8 metri dai confini di proprietà di terzi.

A.1.13 Flora e vegetazione

L'area oggetto di indagine si colloca nella pianura bolognese e come tale presenta i tratti caratteristici del paesaggio agreste, fortemente influenzato dalla componente antropica.

Anche la zona in esame mostra i segni delle notevoli trasformazioni legate alle attività agricole, che hanno indotto profonde modifiche nella componente vegetale spontanea. Pertanto, le formazioni vegetazionali naturali tipiche di tali fasce sono pressoché assenti e la vegetazione arborea è solo sporadica e costituita da esemplari isolati o raggruppati in piccole aggregazioni e filari a ridosso dei fossati e delle abitazioni.

Le specie arboree più frequenti nel territorio in esame sono il pioppo nero (*Populus nigra*), alcune specie di salici (soprattutto *Salix alba*), che associati a pioppi bianchi (*Populus alba*) e pioppi neri un tempo formavano una sorta di boschi ripariali, acero campestre (*Acer campestre*), orniello (*Fraxinus ornus*), gelso nero (*Morus nigra*), olmo (*Ulmus minor*) e carpino (*Carpinus betulus*). Si possono inoltre incontrare delle specie alloctone e fortemente infestanti quali la robinia (*Robinia pseudoacacia*) e l'ailanto (*Ailanthus altissima*).

La *vegetazione arbustiva* è presente nelle aree improduttive in associazione alle specie arboree e lungo gli ecosistemi ripariali, con diffusione spesso lineare e frammentata, lungo le strade o ai margini delle abitazioni e dei fossati.

Tuttavia, anche in questo caso, la vegetazione è contenuta drasticamente attraverso le frequenti attività di manutenzione.

C.2 CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

A.1.14 Suolo-sottosuolo

Il modello geologico elaborato dal geologo incaricato, eseguito sulla base delle indagini geognostiche realizzate in proporzione ed in relazione al tipo di opera e/o intervento indicato dal Progettista e al volume significativo del terreno coinvolto da tale opera, è rappresentativo dell'assetto geologico locale sul quale il progetto in esame, comprensivo delle opere connesse, non determina impatti significativi.

I parametri geotecnici ed i valori caratteristici, dovranno essere valutati dal progettista strutturista, in fase di verifica di portanza e di interazioni struttura-terreno. Il progettista strutturista, che eseguirà la relazione geotecnica (come da NTC 2008), dovrà avvalersi della relazione geologica redatta pre tale procedura, in cui sono fornite caratteristiche litologiche, geotecniche e sismiche del sito.

Qualora nella futura relazione geotecnica si accerti la necessità, in base ad un approccio prestazionale di progettazione (come indicato nelle NTC 2008), di approfondire e migliorare i dati geologici-geotecnici, si dovranno eseguire ulteriori indagini geognostiche integrative.

In merito alle problematiche sismiche, M2M dovrà effettuare il deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, del progetto esecutivo, con i relativi allegati, in quanto ricadente nel territorio di Pieve di Cento, classificato in ambito regionale come zona a bassa sismicità.

A.1.15 Acque superficiali e sotterranee

Per quanto riguarda la rete di scolo prossima all'area si rimanda alle prescrizioni elencate nel quadro di riferimento progettuale, definite dall'ente gestore del fosso limitrofo.

Si può ritenere che in considerazione della tipologia di intervento in esame, nello svolgimento delle attività non ci sia alcuna interferenza significativa con gli acquiferi sotterranei.

Nelle attività di cantiere dovrà essere evitato ogni scarico/sversamento sul suolo e nelle acque.

Si prescrive che tutta la rete di regimazione delle acque superficiali esistente e da realizzare sia sottoposta a periodiche verifiche e manutenzioni, al fine di valutarne l'efficacia e garantirne l'efficienza nel tempo;

A.1.16 Rumore

In base allo studio acustico fornito ed alle integrazioni ad esso presentate, si rileva che l'impianto fotovoltaico proposto non presenta, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, impatti significativi nei confronti dei ricettori sensibili individuati, non andando ad alterare l'attuale stato di fatto.

Pertanto si ritiene fattibile la realizzazione di tale impianto e non si rendono necessarie mitigazioni acustiche, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio.

A.1.17 Elettromagnetismo

La distanza delle cabine elettriche dal confine di proprietà, rilevabile dal progetto presentato, è di 10 metri quindi oltre il limite definito in via cautelativa dal calcolo.

Pertanto, in merito a tale componente non si ravvisano elementi di criticità in relazione ai potenziali ricettori sensibili in quanto gli elementi che compongono l'impianto e che producono campi elettromagnetici si trovano a distanze tali da rispettare la DPA prevista dalla normativa vigente.

A.1.18 Flora e vegetazione

L'intervento in oggetto non presenta impatti significativi in quanto l'area, essendo una area agricola, non presenta elementi vegetali.

Inoltre il contesto paesaggistico attuale non presenta altri elementi di particolare pregio trattandosi di una campo agricolo coltivato.

In sostituzione della siepe monofilare di *Photinia* proposta nel progetto depositato, con le integrazioni presentate è stato proposto un progetto di inserimento paesaggistico dell'opera tramite la

realizzazione lungo tutto il perimetro di “corridoi ecologici”, diversificati a seconda delle esigenze e delle disponibilità di spazio (vedi paragrafo B.1.3).

Sul lato nord si realizzerà una piccola area a boschetto con specie arboree autoctone, mentre lungo il perimetro nord ed est si realizzerà una siepe costituita da specie arbustive autoctone e sulla recinzione si faranno sviluppare specie rampicanti, costituite da Caprifoglio e Clematis.

Sul lato sud del perimetro si prevede l'utilizzo di vegetazione arbustiva di specie officinali integrata, sulla recinzione, con il rampicante di Caprifoglio. Sul lato est, lungo lo scolo Gallina, si prevede l'uso del solo rampicante sulla recinzione.

Si ritiene condivisibile il progetto presentato che dovrà essere realizzato e mantenuto per favorire l'attecchimento della vegetazione messa a dimora.

Nel caso di mancato attecchimento della vegetazione si dovrà prevedere al recupero delle fallanze con le medesime specie.

D ESITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A.

Il presente rapporto si chiude con il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale positiva - ai sensi della L.R. n. 9/1999 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - ed il rilascio - ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004 - dell'Autorizzazione Unica relativa all' "IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 1,7 MWP, IN VIA ASIA", da realizzarsi in Comune di Pieve di Cento (BO).

Il progetto è risultato nel complesso ambientalmente compatibile e ne è possibile la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nei capitoli A.2, B.2. e C.2. e di seguito elencate (paragrafo D.1.).

La presente procedura si conclude quindi positivamente, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva.

Si precisa che il presente provvedimento costituisce Variante al P.R.G. vigente e Permesso di costruire, visto il parere positivo del Comune competente, acquisito agli atti PG 127186 del 19/07/2010.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 9/1999 *"la Valutazione di Impatto Ambientale positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera od intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa."*

Inoltre, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. 9/1999, il Proponente deve informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto.

D.1 ELENCO DELLE PRESCRIZIONI

Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico sono state individuate le seguenti prescrizioni:

- in merito alla variante al PRG vigente, a conclusione di tale procedura, il Consiglio Comunale dovrà ratificare la variante al PRG entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURER della delibera, come anche definito dall'art. 17 comma 3- - LR 9/99;
- i contenuti di tale Variante dovranno essere poi recepiti nel futuro POC di Piave di Cento.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale sono state individuate le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda la presenza sul lato ovest del campo fotovoltaico dello Scolo Gallina, gestito dal Servizio Tecnico di Bacino Reno, sulla base del parere idraulico favorevole pervenuto (PG 111037 del 21.06.10), il progetto è ammesso a condizione che:
 - non causi aumenti di carico idraulico alla esigua sezione dello scolo Gallina, nè deve modificarne il corso o la tipologia,
 - la recinzione posta parallelamente al tracciato dello scolo andrà posizionata a 5 metri dal limite catastale dello scolo stesso,
 - la manutenzione, e lo sfalcio del tratto di scolo a fronte dell'impianto, per la sponda interessata sarà a carico della ditta proprietaria dell'impianto, fatto salvo l'eventuale subentro nella gestione dello scolo stesso da parte del Consorzio di Bonifica operante in loco.
- le attività di scavo funzionali alla posa dei manufatti necessari alla realizzazione del progetto, devono essere eseguiti con benna liscia e vengano assoggettate al monitoraggio archeologico, da affidare, senza alcun onere per l'Amministrazione dello Stato, a personale tecnico di provata professionalità (archeologi), cura del quale sarà accordarsi con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna per i dettagli operativi.
- In riferimento al Permesso di costruire, di seguito si riportano le condizioni necessarie per la realizzazione dell'opera:
 1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 26/07/2010 e agli elaborati tecnici che lo corredano;
 2. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dal momento in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sia divenuto inoppugnabile, così come disposto dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 26/2004. Il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del Procedimento l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 19/2008 i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati dal titolare dell'A.U., M2M, fino a quando non sia stato effettuato il deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, del progetto esecutivo riguardante le strutture da realizzare nelle porzioni di territorio di Pieve di Cento, classificato in ambito regionale come zona a bassa sismicità, con le modalità di cui all'art. 13 ossia progetto esecutivo redatto da un progettista abilitato in conformità alle norme tecniche di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il deposito del progetto esecutivo ha validità quinquennale a far data dall'attestazione dell'avvenuto deposito a cura dello Sportello Unico dell'Edilizia e decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative, di piano o di norme tecniche

per le costruzioni, salvo che nel frattempo i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo la normativa di cui alla L.R. 19/2008.

4. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata all'Amministrazione Provinciale e al Comune, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili. Quest'ultima, ai sensi del D.Lgs. n. 251/2004 (c.d. Legge Biagi), è tenuta a trasmettere al competente Comune, prima dell'avvio dei lavori o comunque contestualmente alla presentazione della D.I.A., la dichiarazione sulla rispettiva regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L., sull'idoneità professionale, oltre alla dichiarazione che descriva l'organico medio annuo dei dipendenti dell'impresa, indicandovi anche la qualifica e la fattispecie di Contratto Collettivo Nazionale applicato;
5. I lavori dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza con le disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili (Testo Unico della sicurezza sul lavoro, introdotto con D.Lgs. n. 81/2008, quindi modificato con D.Lgs. n. 106/2009). Durante la cantierizzazione dei lavori, la Ditta autorizzata è tenuta rispettare altresì gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia del presente atto corredato dal progetto architettonico ed ogni elaborato progettuale ed andrà esibita una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata all'Amministrazione Provinciale. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato ed opportunamente segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'autorizzazione, il proprietario, il committente, l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori sono responsabili sia dell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali sia delle modalità esecutive del progetto approvato;
6. Il termine di consegna dei lavori non può superare i 5 anni dalla data pubblicazione del presente atto. Decorso inutilmente tale periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'Autorità competente, la procedura di V.I.A. deve essere reiterata
7. Parimenti, la data di ultimazione dei lavori, sottoscritta anche dal direttore dei lavori, deve essere comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna e all'Ufficio tecnico del Comune entro la scadenza del termine utilmente previsto per l'esecuzione dei lavori;
8. Contestualmente alla comunicazione di consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'opera, la ditta autorizzata dovrà presentare all'Ufficio competente del Comune la domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità per gli interventi di nuova edificazione e per quelli di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;
9. L'utilizzo dell'opera potrà avvenire solo una volta che la Ditta autorizzata, M2M, abbia acquisito presso l'Ufficio Comunale competente il certificato di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario;

10. A lavori ultimati, ove occorra dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna una istanza di sopralluogo propedeutica al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, in conformità con l'art. 2 del D.M. 4.5.1998, compiegando la documentazione di cui all'Allegato II dello stesso Regolamento Ministeriale;
11. La messa in esercizio dell'impianto F.E.R. deve intervenire entro 3 mesi dal rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune e deve essere comunicata all'Amministrazione Provinciale con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista. Il titolare dell'autorizzazione per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'esercizio dell'impianto, suscitato da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del procedimento l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
12. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 26/2004, l'impresa autorizzata è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento di A.U.;
13. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a destinare, in modo esclusivo, a far data dalla messa in esercizio dell'impianto, all'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, le opere e le aree interessate dal progetto definitivamente approvato;
14. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio, la Ditta titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a nominare i collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge ed eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera;
15. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la Ditta autorizzata dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione Provinciale di Bologna, al Comune e al Distretto A.R.P.A. territorialmente competente, una planimetria dell'intero complesso, completa e dettagliata anche per quanto riguarda le reti tecnologiche e le eventuali variazioni anche minimali avvenute in corso d'opera, per gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi;
16. Eventuali modifiche progettuali devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'U.O. Energia dell'Amministrazione provinciale il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di varianti progettuali, si pronuncia sulla sostanzialità delle modifiche profilate, comunicando, in tale evenienza, al titolare dell'autorizzazione l'onere di presentare una nuova istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. a) della L.R. n. 26/2004;
17. A fronte di un'eventuale cessione d'impresa, modifica della ragione sociale o della forma societaria, l'impresa che intende modificare la titolarità dell'autorizzazione ha l'onere di presentare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna apposita domanda, in carta libera, di autorizzazione alla voltura in favore del nuovo soggetto imprenditoriale, allegando copia conforme della documentazione che dispone la voltura (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.) nonché il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la specifica menzione del "nulla osta" rilasciato nel rispetto della normativa antimafia, nei sei mesi immediatamente antecedenti la presentazione

- In riferimento al cantiere:
 18. Le attività di cantiere relative alla costruzione dell'impianto di cui alla presente autorizzazione, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002, dovranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19;
 19. Durante la fase di cantiere dovrà essere mantenuta in buono stato igienico la strada di accesso all'area e dovranno essere sempre messe in atto tutte le azioni necessarie a mitigare il sollevamento e la successiva diffusione di polveri dall'area di cantiere.
- In riferimento all'esercizio dell'impianto:
 20. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte iscritte al rispettivo albo.
- In riferimento al piano di dismissione:
 21. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti. A garanzia dell'adempimento di tale obbligo, la Ditta ha presentato un Piano di dismissione che dovrà aggiornare avvalendosi delle ultime tecnologie disponibili, con una frequenza di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di consegna dei lavori. Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì prestare, pena l'inefficacia del presente atto, idonee garanzie economiche alla Provincia di Bologna nel momento in cui il costo delle operazioni di dismissione, evidenziato in sede della prima aggiornamento del Piano, venisse ad eccedere il ricavato stesso della dismissione;
 22. L'impegno a dismettere l'impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003 non si estende alla parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione di ENEL Spa.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale sono state individuate le seguenti prescrizioni:

In riferimento alla componente:

- **suolo-sottosuolo**, i parametri geotecnici ed i valori caratteristici, dovranno essere valutati dal progettista strutturista, in fase di verifica di portanza e di interazioni struttura-terreno. Il progettista strutturista, che eseguirà la relazione geotecnica (come da NTC 2008), dovrà avvalersi della relazione geologica redatta pre tale procedura, in cui sono fornite caratteristiche litologiche, geotecniche e sismiche del sito.

Qualora nella futura relazione geotecnica si accerti la necessità, in base ad un approccio prestazionale di progettazione (come indicato nelle NTC 2008), di approfondire e migliorare i dati geologici-geotecnici, si dovranno eseguire ulteriori indagini geognostiche integrative.

In merito alle problematiche sismiche, M2M dovrà effettuare il deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, del progetto esecutivo, con i relativi allegati, in quanto ricadente nel territorio di Pieve di Cento, classificato in ambito regionale come zona a bassa sismicità.

- **acque superficiali e sotterranee**, nelle attività di cantiere dovrà essere evitato ogni scarico/sversamento sul suolo e nelle acque.
Si prescrive che tutta la rete di regimazione delle acque superficiali esistente e da realizzare sia sottoposta a periodiche verifiche e manutenzioni, al fine di valutarne l'efficacia e garantirne l'efficienza nel tempo;
- **flora e vegetazione**, si ritiene condivisibile il progetto presentato che dovrà essere realizzato e mantenuto per favorire l'attecchimento della vegetazione messa a dimora.
Nel caso di mancato attecchimento della vegetazione si dovrà prevedere al recupero delle fallanze con le medesime specie.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.